

S T A T U T O

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - Denominazione, sede e durata

E' costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile, una associazione denominata: CLUSTER OF HEALTH, INNOVATION AND COMMUNITY" o in forma abbreviata: C.H.I.CO.", nel prosieguo del presente statuto anche semplicemente detta il "cluster".

Il cluster ha sede in Roma, Via di Castel Romano n.100 presso il Tecnopolo di Castel Romano. Il cluster potrà costituire sedi secondarie nella Regione Lazio, in Italia, e in territorio europeo, preferibilmente coincidenti con le sedi delle associazioni che ne fanno parte.

La durata del cluster è a tempo indeterminato.

ARTICOLO 2 - Scopo ed attivita'

Il cluster e' apolitico, non ha scopi di lucro e si propone di:

a) Massimizzare la competitività globale dei Soci attraverso lo sviluppo di relazioni e la promozione della cooperazione per i progetti innovativi del settore Life Science.

b) Agevolare e sostenere lo sviluppo dei processi innovativi dei Soci come maggiore fattore di competitività, pianificando le attività che possano contribuire a rafforzare la capacità di innovazione.

	c) Facilitare il trasferimento delle conoscenza e delle tecnologie dai Soci Enti di Ricerca ai diversi settori industriali, al fine di sviluppare progetti innovativi nell'ambito del Cluster.	
	d) Promuovere e ricercare opportunità di collaborazioni e partnership nazionali ed internazionali nel campo del trasferimento tecnologico e della cooperazione industriale.	
	e) Sviluppare progetti di sviluppo industriali con particolare riferimento alle tematiche prioritarie dei Soci.	
	f) Stimolare interazioni a valore aggiunto tra i Soci del Cluster per creare sinergie di complementarità e per promuovere tutte le iniziative collettive rilevanti.	
	g) Creare con tutti i Soci nazionali e comunitari un ambiente adeguato allo sviluppo di progetti innovativi, soprattutto nei settori Life Sciences e Sanità.	
	h) Definire collaborazioni e partnership con Centri di Ricerca, Cluster regionali, Istituzioni e Fondazioni di livello nazionale ed internazionale.	
	i) Partecipazione congiunta a programmi europei anche nel quadro della Smart Specialisation Strategy.	
	j) Su temi di prioritario interesse dei Soci, pianificare programmi formativi e promuovere e pubblicare analisi, ricerche e studi con newsletter, materiale audio e video, con contenuti multimediali a circolazione sia interna che esterna.	
	k) Elaborare, promuovere, svolgere ricerche, analisi, studi	

in ambito Life Sciences e su temi socio-economici.

l) Elaborare, promuovere, svolgere ricerche, analisi, studi, per una più approfondita e anticipata capacità di conoscenza, interpretazione e previsione dei fenomeni socio-economici.

m) Svolgere attività di consulenza agli associati su particolari argomenti ad esso sottoposti.

n) Supportare le azioni e le iniziative degli associati per potenziare le loro capacità di interlocuzione e proposta nei rapporti economici e sociali.

o) Organizzare e/o promuovere seminari, convegni, incontri, tavole rotonde e corsi di formazione, eventualmente su richiesta di committenti, sui temi di proprio interesse, anche in modalità multimediali e a distanza.

p) Promuovere e pubblicare analisi, ricerche e studi con newsletter, materiale audio e video, con contenuti multimediali a circolazione sia interna che esterna, al fine di accrescere la conoscenza dei propri soci sui temi d'interesse socio-economico.

q) Sostenere la ricerca e gli studi su tematiche d'interesse socio-economico attraverso la creazione di collaborazioni e collegamenti con Enti esterni, Università, Aziende Private e Pubbliche.

TITOLO II

SOCI O ASSOCIATI

ARTICOLO 3 - Ruolo dei soci

	Gli associati, denominati anche soci, apportano il proprio	
	contributo associativo necessario alla vita del cluster che	
	concede tale qualifica a tutti coloro che partecipano alla	
	vita associativa, ne accettano lo Statuto e il Regolamento,	
	recandone con continuità il loro contributo.	
	Possono essere associati al Cluster, previo consenso e	
	delibera del Consiglio Direttivo, tutti coloro, enti, persone	
	fisiche e giuridiche, che ne fanno richiesta e interessati a	
	sviluppare le proprie conoscenze nel campo economico e	
	sociale con particolare riferimento al campo della ricerca.	
	La qualifica di socio non è trasferibile, né per atto tra	
	vivi né a causa di morte.	
	ARTICOLO 4 - Soci ordinari	
	Sono soci ordinari del cluster gli enti, le persone fisiche	
	e giuridiche che ne fanno domanda scritta, secondo le forme	
	ed i modi previsti dal regolamento, indirizzata al Presidente	
	o al Vice Presidente del Consiglio Direttivo.	
	ARTICOLO 5 - Soci onorari	
	Sono soci onorari le persone fisiche, gli Enti di ricerca	
	pubblici e privati, gli Istituti degli Enti di ricerca e le	
	Università pubbliche e private attivi nei settori	
	dell'innovation technology e della ricerca scientifica,	
	organizzazioni pubbliche e private operanti nella sanità e	
	nel settore ospedaliero che si sono distinte per particolari	
	meriti nei confronti del Cluster, ai quali viene attribuito	

tale status su decisione dell'Assemblea dei soci del cluster

a maggioranza di 2/3 dei presenti, su proposta del Consiglio

Direttivo. I soci onorari non sono tenuti al versamento di

alcuna quota di iscrizione e non hanno diritto di voto

all'Assemblea dei soci, alla quale possono partecipare in

qualità di osservatori.

ARTICOLO 6 - Soci sostenitori

Sono soci sostenitori, senza diritto di voto, gli Enti, le

persone fisiche e giuridiche, le Associazioni che,

contribuendo al supporto del Cluster, hanno manifestato la

volontà di divenirlo indirizzando idonea richiesta al

Presidente del Consiglio Direttivo del Cluster.

ARTICOLO 7 - Esclusione dei soci

L'esclusione dal cluster, con la perdita di tutti i diritti

accessori, può essere deliberata dal Consiglio Direttivo,

solo per gravi motivi, intendendo per tali:

- inottemperanza delle disposizioni del presente Statuto o

delle deliberazione dell'Assemblea dei Soci;

- morosità del pagamento della quota sociale;

- nel caso in cui si arrechino danni morali e/o materiali al

cluster.

L'associato, previa comunicazione scritta al Consiglio

Direttivo, da effettuarsi almeno trenta giorni prima, può

recedere in qualsiasi momento dalle eventuali cariche assunte

in seno al cluster e da eventuali impegni verso terzi.

Gli associati non possono assumere obbligazione con i terzi per conto del cluster.

Il Presidente, il Vice-Presidente, il Consiglio Direttivo e l'Assemblea possono autorizzare il compimento di singoli atti, in forza di procura specifica.

TITOLO III

ORGANI DEL CLUSTER

ARTICOLO 8 - Organi del Cluster

Sono organi del cluster:

- L'Assemblea dei soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Il Vice-presidente
- Il Comitato scientifico
- Il Tesoriere

Qualora ne siano ravvisate le opportune condizioni, possono anche essere costituiti nuovi organi e soppressi quelli già esistenti.

Nello svolgimento delle proprie funzioni, i componenti degli organi di governance, compreso il Tesoriere, non percepiranno alcun compenso.

ARTICOLO 9 - L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei soci è l'organo di indirizzo generale e riunisce tutti i Soci Ordinari che siano in regola con il versamento delle quote annuali, nonché i Soci Onorari e

Sostenitori questi ultimi senza diritto di voto. Si riunisce almeno una volta l'anno, entro il 30 Aprile, mediante comunicazione scritta, anche via e-mail e con preavviso minimo di 8 giorni, del Presidente o del Vice-Presidente o su richiesta dei Soci ordinari, purchè rappresentino complessivamente almeno 3/10 delle quote associative, per approvare il bilancio consuntivo dell'anno precedente e il bilancio preventivo dell'anno corrente, approvati dal Consiglio Direttivo.

Oltre che sul bilancio preventivo e consuntivo, l'Assemblea delibera sugli indirizzi e direttive generali del cluster, sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo di sua spettanza. Approva le modifiche e le integrazioni allo Statuto.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto, in proprio o per delega. L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del cluster e, in sua mancanza, dal Vice Presidente. In mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

ARTICOLO 10 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, attende allo sviluppo del cluster, ai rapporti con governi, associazioni, enti italiani

	e stranieri, alle funzioni di rappresentanza nonché allo	
	studio di tutti i problemi che abbiano interesse generale.	
	Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile di	
	componenti, che comprende i Consiglieri nominati	
	dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio direttivo,	
	nel numero che si riterrà adeguato e, comunque, mai inferiore	
	a cinque.	
	I membri del Consiglio direttivo durano in carica per la	
	durata fissata dall'Assemblea, oppure fino a revoca o	
	dimissioni.	
	Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente o dal	
	Vice Presidente o su richiesta di almeno tre dei suoi membri,	
	con comunicazione scritta inviata con preavviso di almeno 8	
	giorni.	
	Approva l'adesione di nuovi soci e/o l'esclusione di essi,	
	entro il 31 Marzo di ciascun anno la proposta di bilancio	
	consuntivo e preventivo redatto dal Tesoriere da presentare	
	all'Assemblea dei Soci entro il 30 Aprile di ciascun anno.	
	Delibera a maggioranza dei presenti.	
	ARTICOLO 11 - Il Presidente	
	Il Presidente è il legale rappresentante del cluster ed è	
	incaricato della gestione delle sue attività, in linea con	
	gli obiettivi deliberati dal Consiglio. Dura in carica per la	
	durata fissata dall'Assemblea, oppure fino a revoca o	
	dimissioni. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, a	

maggioranza di 2/3 dei presenti. La rimozione dalla carica di presidente è deliberata dal Consiglio direttivo con voto a maggioranza di 2/3 dei presenti e comunque almeno pari alla metà più uno degli aventi diritto.

Il Presidente, dandone congruo preavviso, nei termini del regolamento convoca il Consiglio Direttivo, il Comitato Scientifico e l'Assemblea dei Soci.

Presiede i comitati scientifici dei quali assicura il coordinamento complessivo.

ARTICOLO 12 - Il Vice Presidente

Il Vice Presidente, in caso di assenza e/o impedimento del Presidente, ha gli stessi poteri e doveri del Presidente. In caso di contrasto tra Presidente ed il Vice Presidente decide il Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti.

ARTICOLO 13 - Il Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è composto da personalità di spicco del mondo scientifico e manageriale che si occupano dei temi di pertinenza di ciascuna delle aree.

I membri sono eletti dal Consiglio direttivo per un periodo triennale rinnovabile.

Il Comitato scientifico del cluster si riunisce almeno una volta l'anno per discutere le linee scientifiche delle singole aree, in una prospettiva più ampia e coordinata.

ARTICOLO 14 - Il Tesoriere

Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione; si

	incarica della riscossione delle entrate e della tenuta dei	
	libri sociali e contabili, di quelli fiscali se previsti,	
	redige il bilancio di previsione e il bilancio o rendiconto	
	consuntivo e provvede alla conservazione delle proprietà	
	dell'Associazione ed alle spese, da pagarsi su mandato del	
	Consiglio Direttivo.	
	Il Tesoriere rimane in carica per la durata del Consiglio	
	Direttivo che lo ha nominato.	
	ARTICOLO 15 - Regime delle Deleghe	
	Nell'Assemblea dei Soci è ammesso il voto per delega. Ogni	
	soggetto avente diritto al voto, attraverso il proprio	
	rappresentante, può portare fino a due deleghe, oltre la	
	propria, con l'eccezione della possibilità di più deleghe	
	qualora siano espresse da imprese associate facenti capo ad	
	un medesimo gruppo, holding o proprietà.	
	La delega dovrà essere scritta. È ammesso l'invio per posta	
	elettronica.	
	TITOLO IV	
	IL FONDO COMUNE	
	ARTICOLO 16 - Il fondo comune del cluster è costituito:	
	dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà del	
	cluster;	
	da eventuali fondi riserva costituiti con eccedenza di	
	bilancio;	
	da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti e contributi da	

parte di enti pubblici, persone fisiche e giuridiche;

dalle entrate del cluster.

Per entrate del cluster si intendono:

- le quote associative;

- i contributi dei Soci Sostenitori;

- i contributi riscossi in occasione di specifiche attività;

- ogni altra entrata che occorra ad incrementare l'attivo sociale.

ARTICOLO 17 - È fatto divieto agli organi associativi di distribuire utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita del cluster, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, del Cluster è obbligatorio devolvere il patrimonio dello stesso ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

ARTICOLO 18 - Gli esercizi si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Tesoriere il bilancio consuntivo, accompagnato da una relazione sull'andamento della gestione. Il Bilancio consuntivo sarà composto da una situazione economica, patrimoniale e finanziaria, redatte secondo i criteri previsti per i bilanci delle società di capitali e principi

contabili nazionali ed internazionali (IAS).

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 19 - Ogni proposta di variazione, emendamento, aggiunta, modifica allo statuto sarà materia di votazione da parte dell'assemblea dei soci, a maggioranza assoluta dei presenti purchè rappresenti almeno un terzo degli aventi diritto.

ARTICOLO 20 - Regolamento

Il regolamento è il documento che riporta tutte le modalità di funzionamento, procedure e punti particolari che non devono necessariamente entrare a far parte dello Statuto. Il regolamento viene approvato dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 21 - Scioglimento del Cluster

Il Cluster potrà essere sciolto su proposta del Presidente o del Vice Presidente o di almeno 1/3 dei Soci ordinari, con voto dell'Assemblea dei soci a maggioranza di 3/4 dei presenti, corrispondenti almeno alla metà più uno degli aventi diritto.

In caso di scioglimento, gli eventuali beni costituenti il patrimonio del Cluster saranno utilizzati per ultimare le spese previste, per rifondere i debitori delle spese sostenute come previsto dallo Statuto e il rimanente sarà devoluto ad un Ente morale da designare con decisione del Consiglio direttivo

ARTICOLO 22 - Rinvio alle leggi e al regolamento

Per quanto riguarda tutto ciò che non è previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile e le leggi in materia. Si rinvia al regolamento approvato dal Consiglio Direttivo la disciplina dei rapporti tra gli associati e le modalità operative di gestione del Cluster.

F.to: Fabio Miraglia

F.to: Marco Giuliani Not